

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».
2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia del ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 marzo 2015 — Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.

(Causa C-110/15)

(2015/C 178/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Appellati: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE⁽¹⁾ — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con l'art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, la determinazione dei criteri di esenzione «ex ante» dal prelievo sia rimessa alla contrattazione — o «libera negoziazione» — privatistica, con particolare riguardo ai «protocolli applicativi» di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra SIAE e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria;

- 2) Se l'ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 dicembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez

(Causa C-121/15)

(2015/C 178/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba ritenere che l'intervento di uno Stato membro, consistente nell'imporre all'operatore storico di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate, ma che non impedisce al fornitore storico e ai fornitori alternativi di proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe, sia destinato a determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale indipendentemente dal libero gioco del mercato e costituisca, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE ⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, sulla base di quali criteri dovrebbe essere valutata la compatibilità di un siffatto intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale con la direttiva 2009/73/CE.

In particolare:

- a) In quale misura e a quali condizioni l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, permette agli Stati membri, intervenendo sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale, di perseguire altri obiettivi, come la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale, oltre al mantenimento del prezzo della fornitura a un livello ragionevole.